



Ufficio: DOR/PF Roma, 11.08.2021
Protocollo: 202100008049/AG
Oggetto: Legge 87/2021 conversione D.L. 52/2021 – Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali (Decreto Riapertura)
Circolare n. 13158
Sito Sì
4.1
IFO Sì

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
DEI FARMACISTI

e p.c. AI COMPONENTI IL COMITATO
CENTRALE DELLA F.O.F.I.
LORO SEDI

Legge 87/2021 conversione in legge del c.d. “Decreto Riapertura”.

Riferimenti: Legge 17 giugno 2021, n. 87 *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19.* (GU Serie Generale n.146 del 21-06-2021)

Nella Gazzetta ufficiale del 21 giugno u.s. ([clicca qui](#)) è stata pubblicata la legge di conversione del c.d. Decreto Riapertura (D.L. 52/2021) (cfr. [circolare federale n. 12967/2021](#)).

Si evidenziano, in sintesi, le principali novità introdotte in sede di conversione.

Accessi alle strutture sanitarie (art. 2-bis)

L'articolo 2-bis detta disposizioni riguardanti la nuova disciplina degli accessi alle strutture sanitarie e sociosanitarie.

In particolare, la novella, introdotta durante l'esame presso la Camera, con l'approvazione di un emendamento a firma dell'On. Mandelli, consente agli accompagnatori dei pazienti non affetti da COVID-19, muniti delle certificazioni verdi COVID-19, nonché agli accompagnatori dei pazienti in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità, di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti d'emergenza e accettazione e dei reparti di pronto soccorso.

L'articolo 2-ter impegna il Ministero della salute ad adottare un protocollo uniforme sul territorio nazionale che, nell'ambito della riorganizzazione della rete ospedaliera correlata al COVID-19, in caso di pazienti affetti da COVID-19, assicuri: il mantenimento delle comunicazioni tra operatori e familiari, garantendo a questi ultimi la possibilità di ricevere informazioni attraverso una figura appositamente designata all'interno dell'unità operativa di degenza, ivi incluso il pronto soccorso; lo svolgimento delle visite da parte dei familiari, ovvero, in subordine o come

Federazione Ordini Farmacisti Italiani

00185 ROMA – VIA PALESTRO, 75 – TELEFONO 06 4450361 – TELEFAX 06 4941093

CODICE FISCALE n° 00640930582

PEC: posta@pec.fofi.it; e-mail: posta@fofi.it – sito: www.fofi.it

opportunità aggiuntiva, l'adozione di strumenti alternativi alla visita in presenza; l'individuazione di ambienti dedicati, adibiti all'accesso di almeno un familiare.

L'articolo 2-quater prevede che per le persone ospitate presso determinate strutture sociosanitarie residenziali sono consentite uscite temporanee, purché tali persone siano munite delle certificazioni verdi COVID-19.

Corsi di formazione (art. 3-bis)

Dal 1° luglio 2021, in zona gialla, i corsi di formazione pubblici e privati possono svolgersi anche in presenza, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del D.L. 33/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. 74/2020 (cfr. circolare federale n. [12262 del 19.5.2020](#)).

Certificazioni verdi (art. 9)

Riguardo alla disciplina dell'istituto delle certificazioni verdi COVID-19, si rinvia a quanto già evidenziato nella circolare federale n. [13134 del 30.7.2021](#) relativa al D.L. 105/2021 che ha inserito, nel provvedimento in esame, l'articolo 9-bis.

Proroga dei termini correlati con lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 (art. 11)

Si evidenzia che il D.L. 105/2021 ha prorogato al 31 dicembre 2021 lo stato di emergenza nazionale.

Disposizioni in materia di lavoro agile (art. 11-bis)

L'articolo 11-bis proroga il lavoro agile nelle pubbliche amministrazioni con le modalità semplificate, fino alla definizione della sua disciplina nei contratti collettivi, ove previsti, e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, sopprimendo la percentuale minima del 50 % del personale in lavoro agile, vincolante per ciascuna Amministrazione.

Nel dettaglio, con una modifica dell'art. 263 del D.L. 34/2020 (cfr. circolare federale n. [12408 del 23.7. 2020](#)), si prevede che, fino alla definizione della disciplina del lavoro agile da parte dei contratti collettivi, ove previsti, e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, l'organizzazione del lavoro dei propri dipendenti e l'erogazione dei servizi sia realizzata attraverso la flessibilità dell'orario di lavoro. Ciò deve avvenire mediante revisione dell'articolazione giornaliera e settimanale dell'orario, introducendo modalità di interlocuzione programmata con l'utenza (anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza), applicando il lavoro agile con le misure semplificate di cui al comma 1, lettera b), del medesimo articolo 87 e, comunque, a condizione che l'erogazione dei servizi rivolti a cittadini ed imprese avvenga con regolarità, continuità ed efficienza, nonché nel rigoroso rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente.

Il comma 2 della disposizione modifica, inoltre, l'articolo 14, comma 1, della legge 7 agosto 2015, n. 124 (come modificato dal suddetto articolo 263 del dl 34/2020), relativo alla promozione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nelle amministrazioni pubbliche. In merito, si evidenzia quanto segue:

- le P.A. adottano misure organizzative volte a fissare obiettivi annuali non soltanto per l'attuazione del telelavoro ma anche per l'attuazione del lavoro agile;
- le P.A. redigono, sentite le organizzazioni sindacali, il Piano organizzativo del lavoro agile (POLA), che individua, per le attività che possono essere svolte in modalità agile, che almeno il 15 per cento dei dipendenti possa avvalersene, a fronte della precedente previsione che individuava una percentuale del 60%;

- in caso di mancata adozione del POLA, il lavoro agile si applica almeno al 15 per cento dei dipendenti, ove lo richiedano, anziché al 30 %, come originariamente previsto.

Proroga dei termini di validità di documenti di riconoscimento e di identità, (art. 11-ter)

Il termine di validità dei documenti di riconoscimento e di identità con scadenza dal 31 gennaio 2020 è prorogato al 30 settembre 2021. Resta limitata alla data di scadenza indicata nel documento la validità ai fini dell'espatrio.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO
(Dr. Maurizio Pace)

IL PRESIDENTE
(On. Dr. Andrea Mandelli)